



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 dicembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **FIEGE LOGISTICS ITALIA SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii..

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Andrea Dal Corso, assistito da Roberta Rossetti di CONFCOMMERCIO Milano-Lodi-Monza e Brianza;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Mario Piovesan e Mirco Ceotto;
- per UILTuCS UIL Naz.le, Bruno Pilo.

Sono, altresì, presenti per Filt Cgil Lombardia Ettore Montagna, per Filt Cgil Roma Sud Stefano D'Andrea, per Filcams Cgil di Milano Demetrio Pulitanò, nonché per la RSA di Caleppio di Settala Silvia Ortolan Deborah Cazzamali e Marina Giolo, e per la RSA di Colleferro Valerio Costantini.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto, inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio", con comunicazione del 26.08.13 - successivamente integrata con nota del 04.09.13 - ha attivato la procedura di cui in epigrafe, dichiarando in esubero n. 12 lavoratori, di cui n. 9 della unità produttiva di Caleppio di Settala (MI) e n. 3 dell'unità produttiva di Colleferro (RM);
- con successiva nota trasmessa in data 11.11.13 (Prot. n. 24253 del 15.11.13) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale e, pertanto, lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente (nota prot. 25695 del 05.12.13), per la prosecuzione del confronto in sede amministrativa, l'incontro dell'11.12.13, rinviato alla data odierna (nota prot. 25936 del 09.12.13) su richiesta delle Parti (note del 06.12.13 prott. 25932-3);

- nel corso della presente riunione, la Società ha illustrato gli andamenti economici negativi registrati a partire dal 2011, conseguenti alla drastica riduzione dei volumi di vendita della spesa farmaceutica e parafarmaceutica, che ha avuto ripercussioni sul relativo settore della distribuzione, in cui opera l'Azienda stessa. Inoltre, l'aumento delle tariffe per magazzinaggio e trasporto hanno determinato un'ulteriore riduzione di marginalità delle commesse. Stante la descritta situazione, la Società si trova nella necessità di intervenire sulla struttura logistica e sulle attività amministrative, con finalità di efficientamento e di contenimento dei costi. A tal riguardo, sul sito di Caleppio di Settala è in corso un progetto di implementazione di un nuovo software IT, che renderà più performanti le attività di gestione e svolgimento documentale, con particolare riguardo all'area dei trasporti. Il Piano di risanamento aziendale prevede, inoltre, la necessità di incidere sui costi fissi, attraverso la rimodulazione dei canoni di locazione dei magazzini, divenuti troppo onerosi per la Società, nonché dei costi di trasporto e delle tariffe con i clienti non più sostenibili economicamente. In esito alla riunione odierna, le Parti convengono sull'esigenza di accedere a soluzioni non traumatiche per i livelli occupazionali aziendali per il mantenimento delle professionalità presenti in azienda, attraverso il ricorso a misure come di seguito specificato, per la gestione dei n. 12 esuberanti dichiarati su un organico aziendale complessivo, alla data odierna, pari a n.71 lavoratori (di cui n. 1 dirigente) a seguito di n. 2 dimissioni intervenute nelle more dell'espletamento della procedura in oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE.

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione del trattamento di **CIGS** - ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91 ss.mm.ii. - per crisi aziendale** per la durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dal 01.01.14, con riguardo ad un **numero massimo di 68 lavoratori**, su un organico attuale complessivo di 71 unità (di cui n. 1 dirigente). Non saranno impattati dalla Cigs n. 2 Direttori tecnici, in quanto figure apicali necessarie alla organizzazione dell'attività lavorativa.
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in Cigs con le modalità di seguito indicate:
 - a) **unità produttiva di Caleppio di Settala (MI)**, Cigs a zero ore senza rotazione per un numero massimo di 05 lavoratori (di cui n. 4 responsabili operativi intermedi - le cui posizioni verranno soppresse in un'ottica di razionalizzazione dell'organizzazione dell'attività - e n. 1 impiegato Customer Service, il cui cliente principale è venuto meno) e Cigs per un numero massimo di 4 lavoratori che ruoteranno su una platea complessiva di 56 unità, in base alla fungibilità delle mansioni svolte;
 - b) **unità produttiva di Colferro (RM)**, Cigs a zero ore senza rotazione per n. 01 lavoratore (con qualifica di responsabile operativo intermedio, la cui posizione verrà soppressa) e Cigs per un numero massimo di 2 lavoratori che ruoteranno su una platea complessiva di 06 unità, in base alla fungibilità delle mansioni svolte.
3. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Al fine di gestire gli esuberanti, l'Azienda offrirà, tenuto conto delle proprie esigenze tecnico-organizzative, la possibilità di ricollocazione all'interno della propria struttura organizzativa

mediante l'assegnazione, su base volontaria, a mansioni diverse ex art. 4, co. 11 legge 223/91 ss.mm.ii. o mediante la rimodulazione dell'orario di lavoro da full time a part-time, previo assenso del singolo lavoratore. L'Azienda si impegna, inoltre, ad attivare percorsi di outplacement per i lavoratori interessati. Quale ulteriore strumento di gestione degli esuberanti le Parti concordano di ricorrere alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito meglio specificato.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

6. Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 12 unità lavorative, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, tenuto conto dei profili professionali dichiarati in esubero o considerati con gli stessi fungibili in base alle esigenze tecniche, produttive e organizzative aziendali.
7. A tal fine - ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93 in deroga al termine legale di 120 giorni - la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire a decorrere dal 01.03.14 ed entro e non oltre il 31.10.14.
8. Ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità, entro e non oltre la data indicata nel punto che precede, l'Azienda offrirà incentivo all'esodo, previa sottoscrizione nelle sedi competenti di verbale di conciliazione ex artt. 410-411 c.p.c.

Le Parti concordano, infine, di incontrarsi, su richiesta di una delle stesse, in sede territoriale e/o nazionale per verificare l'attuazione del presente accordo e l'evoluzione della situazione aziendale. Il primo incontro in sede territoriale avrà luogo entro la fine del mese di gennaio p.v.

Le Parti concordano in ordine alla sanatoria, ad ogni effetto di legge, di eventuali vizi relativi alla comunicazione di avvio della procedura in oggetto.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii., nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

